

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	43
ALLEGATO 1 (<i>Testo base adottato dalla Commissione</i>)	50

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013- <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	52
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	53
ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	54
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce la procura europea. COM(2013) 534 final (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	44
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI (Atto n. 46) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	45
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di visite dei detenuti a figli affetti da <i>handicap</i> in situazione di gravità. C. 1438 Daniele Farina (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	47
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa e C. 1874 Marzano (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1874</i>)	48
Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo. C. 1609 Dambruoso (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	48
Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1735 Leva e C. 1850 Brunetta (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 12.05.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri relatori hanno presentato ed illustrato un testo unificato, proponendo alla Commissione di adottarlo come testo base. Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta dei relatori.

La Commissione adotta come testo base il testo unificato delle proposte di legge C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino, predisposto dai relatori (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa alle ore 10 di venerdì 10 gennaio 2014 il termine per la presentazione degli emendamenti e avverte che l'esame degli stessi si svolgerà a partire da martedì 14 gennaio 2014. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 12.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati due emendamenti al disegno di legge C. 1864 (Legge europea 2013-bis) (*vedi allegato 2*), invitando il relatore e il Governo ad esprimere i pareri.

Danilo LEVA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Turco 23.1 e parere favorevole sull'emendamento Agostinelli 23.2.

Il Sottosegretario Giuseppe BERRETTA esprime parere contrario sull'emendamento Turco 23.1 e si rimette alla Commissione sull'emendamento Agostinelli 23.2.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 23.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Turco 23.1 e ap-

prova l'emendamento Agostinelli 23.2 (*vedi allegato 2*).

Danilo LEVA (PD) formula una proposta di relazione favorevole sulla proposta di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo) (*vedi allegato 3*) e una proposta di relazione favorevole sulla proposta di legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo) (*vedi allegato 4*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione e nomina l'onorevole Danilo Leva quale relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaetano PIEPOLI (PI), *relatore*, osserva come il testo in esame sia diretto ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.

Ricorda che la Commissione Giustizia, in data 23 ottobre 2013, ha espresso parere favorevole sul doc. XXII, n. 13 diretta ad istituire una commissione monocamerale d'inchiesta sul medesimo oggetto. L'esigenza di procedere con una Commissione bicamerale nasce dalla circostanza che contemporaneamente presso il Senato si stava costituendo una Commissione d'inchiesta sempre sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.

L'oggetto della Commissione d'inchiesta bicamerale, composta da venti senatori e da venti deputati, è il medesimo che era stato previsto per la Commissione monocamerale: accertare eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni

parlamentari di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro nonché accertare eventuali responsabilità su tali fatti riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e presenta al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini.

Per quanto attiene alle regole di funzionamento ed ai rapporti con l'autorità giudiziaria, si è replicata la disciplina dettata per la Commissione antimafia, al fine di evitare disomogeneità nell'ambito delle inchieste parlamentari in atto. Ricorda che la Commissione Giustizia ha già espresso parere favorevole su tale disciplina quando si è esaminata la proposta di legge volta ad istituire la Commissione antimafia.

Alla luce dei richiamati pareri che la Commissione ha già espresso sulla Commissione monocamerale e sulla Commissione Antimafia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 12.20.

Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce la procura europea.

COM(2013) 534 final.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 ottobre scorso il relatore ha introdotto l'esame con la sua relazione e che la Commissione ha incontrato, il 24 settembre scorso, il dottor Giovanni Kessler, Direttore Generale dell'OLAF, per discutere degli aspetti di maggiore rilievo della proposta di regolamento per istituire la Procura Europea COM (2013) 534 del 17 luglio 2013.

Fa presente, inoltre, che il presidente della XIV Commissione, che ha al proprio esame il provvedimento in esame per i profili di competenza, intenderebbe procedere ad un ciclo di audizioni congiuntamente alla II Commissione.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, chiede ai Colleghi se abbiano delle osservazioni in merito alla proposta di Regolamento del Consiglio Europeo oggi in esame. Sottolinea come si tratti di un tema di grande importanza e come, in vista della prossima presidenza Italiana dell'Unione Europea, sia necessario formulare un parere chiaro e condiviso che possa indirizzare il coordinamento dei negoziati tra gli Stati membri per una rapida approvazione del progetto. Invita tutti, pertanto, ad un'attenta riflessione su questi temi al fine di migliorare il testo della proposta e offrire il nostro contributo per realizzare finalmente una Procura europea e un sistema sovranazionale di contrasto alle frodi comunitarie.

Considera superfluo lo svolgimento del ciclo di audizioni cui si riferiva la presidente.

Tancredi TURCO (M5S) osserva, invece, come lo svolgimento di un ciclo di audizioni sia necessario.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di acquisire informazioni più dettagliate sulle esigenze alla base del ciclo di audizioni proposto dalla XIV Commissione e sui soggetti che si intenderebbero audire,

ritenendo comunque che la Commissione Giustizia debba concludere l'esame del provvedimento entro il prossimo mese di gennaio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

(Atto n. 46).

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Sofia AMODDIO (PD) osserva come lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 5 articoli, dia attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2011/93/UE, in tema di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

La delega per l'attuazione della direttiva 2011/93/UE è contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013).

Rileva, peraltro, come la normativa italiana in materia risulti piuttosto avan-

zata e già sostanzialmente conforme alla Direttiva, rendendosi necessari solo taluni interventi integrativi.

Osserva, quindi come l'articolo 1 novelli cinque articoli del codice penale (artt. 600-*quater*, 602-*ter*, 609-*ter*, 609-*quinqüies* e 609-*undecies*).

In particolare, il comma 1 interviene sul delitto di detenzione di materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater* del codice penale, inserendovi una ulteriore circostanza aggravante: ai sensi del nuovo terzo comma, la pena è aumentata quando attraverso strumenti informatici si sia tentato di occultare il contenuto pedopornografico delle informazioni o dei dati.

Il comma 2 interviene sull'articolo 620-*ter* del codice penale, che riguarda le circostanze aggravanti dei delitti contro la personalità individuale (artt. da 600 a 602), inserendovi due ulteriori commi.

In attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2011/93/UE il Governo inserisce nell'articolo 620-*ter* c.p. una serie di ulteriori circostanze che aggravano i delitti di pedopornografia (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale).

In particolare, il nuovo ottavo comma prevede aggravanti quando il reato è commesso da più persone riunite; dal componente di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività; con violenze gravi o con grave pregiudizio del minore « a causa della reiterazione delle condotte ».

Il nuovo nono comma aggrava ulteriormente le pene per i reati di pedopornografia, quando gli stessi siano commessi avvalendosi di tecnologie informatiche volte a impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

L'articolo 2 interviene sul Testo Unico in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica 313/2002), inserendovi l'articolo 25-*bis*, che disciplina il certificato penale del casellario giudiziale che può essere richiesto dal datore di lavoro.

Il nuovo articolo 25-*bis* dispone che il certificato penale debba essere chiesto da colui che intende impiegare una persona per « lo svolgimento di attività organizzate, professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e regolari con minori », al fine di poter verificare l'esistenza di condanne per un delitto di pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori, ovvero l'applicazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti con i minori.

La disposizione dunque: pone un obbligo, peraltro non sanzionato, a carico del datore di lavoro, di procurarsi il certificato penale di colui che intende assumere; non collega alla « scoperta » di eventuali condanne per pedopornografia alcuna conseguenza, evidentemente intendendo esclusivamente responsabilizzare il datore di lavoro.

Con questa previsione il Governo intende attuare l'articolo 10 della Direttiva 2011/93/UE che al paragrafo 2 invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per assicurare che « i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, abbiano il diritto di chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, iscritte nel casellario giudiziario, o dell'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali ».

La formulazione dell'articolo 25-*bis* riprende quasi alla lettera la previsione europea; il riferimento alle sanzioni interdittive va considerato riferito alla pena accessoria recentemente introdotta dalla legge 172/2012.

L'articolo 3 novella l'articolo 25-*quinqüies* del decreto legislativo 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

Si ricorda che già la legge n. 38 del 2006 (di attuazione della decisione quadro 2004/68/GAI, poi sostituita dalla Direttiva in recepimento) ha novellato il decreto legislativo n. 231 del 2001, inserendo all'articolo 25-*quinquies* le sanzioni per l'ente a seguito della commissione di uno dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori. L'unico delitto di sfruttamento sessuale dei minori che è attualmente escluso dalla responsabilità dell'ente è quello introdotto dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote all'articolo 609-*undecies* c.p., Adescamento di minorenni.

Tale lacuna viene colmata dalla disposizione in esame, che appunto aggiunge al catalogo dei delitti previsti dall'articolo 25-*quinquies* l'articolo 609-*undecies*.

L'articolo 4 apporta limitate modifiche al codice di procedura penale.

In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina delle intercettazioni di cui all'articolo 266 c.p.p. per aggiungere al catalogo dei reati per i quali le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita anche l'adescamento di minorenni previsto dall'articolo 609-*undecies* c.p.

La disposizione recepisce l'articolo 15, par. 3 della direttiva, che richiede agli Stati di dotare le investigazioni sui delitti di sfruttamento sessuale dei minori degli stessi strumenti previsti per le indagini sulla criminalità organizzata.

Il comma 2 novella l'articolo 62 del codice di rito, in tema di divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato.

Si tratta della disposizione che esclude che le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini possano formare oggetto di testimonianza.

Per prevenire la recidiva, il Governo aggiunge un ultimo comma ed esclude altresì che possano formare oggetto di testimonianza le dichiarazioni che l'imputato renda nel corso di programmi tera-

peutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.

L'obiettivo è dunque quello di incentivare la partecipazione attiva al programma terapeutico.

L'articolo 5 prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria: il recepimento della direttiva 2011/93/UE dovrà avvenire attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il parere entro il 13 gennaio 2014 e rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni in materia di visite dei detenuti a figli affetti da *handicap* in situazione di gravità.

C. 1438 Daniele Farina.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la proposta di legge è stata inserita all'ordine del giorno della Commissione a seguito di un impegno assunto quando sono stati esaminati gli emendamenti sul testo della custodia cautelare in carcere ed è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia un emendamento identico alla proposta di legge in esame.

Anche tenuto conto che la proposta di legge, composta da un unico articolo, non appare tecnicamente complessa e riguarda tocca un tema sul quale non vi dovrebbero essere contrapposizioni politiche, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di mercoledì 8 gennaio 2014.

Dopo avere ricordato che è stato anche assunto l'impegno di considerare l'eventualità di un trasferimento in sede legislativa del provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

C. 784 Bossa e C. 1874 Marzano.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1874).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che alla proposta di legge C. 784 Bossa è stata abbinata la proposta di legge C. 1874 Marzano. Fa presente, inoltre, che anche l'onorevole Campana ha presentato una proposta di legge in materia e che questa potrà essere abbinata in seguito alla sua assegnazione.

Alessandra MORETTI (PD), *relatore*, ribadisce di essere disponibile ad avviare il confronto con i colleghi e, in particolare, con i presentatori delle proposte di legge in materia, nonché di ritenere utile lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Francesca BUSINAROLO (M5S) ritiene che nuovo comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, preveda un eccessivo potere discrezionale del tribunale e che, comunque, la nuova formulazione debba essere meglio coordinata, in particolare, con i commi 5, 6 e 8 del citato articolo 28.

Michela MARZANO (PD) osserva come tra le proposte di legge in esame vi siano poche differenze e come queste differenze siano, tuttavia, essenziali e talvolta tra loro incompatibili. Ritiene, quindi, che sia necessario compiere tutti i necessari approfondimenti, anche in vista della eventuale redazione di un testo unificato.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, fa presente che l'indicazione dei soggetti da audire potrà essere effettuata nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo.

C. 1609 Dambruoso.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 28 novembre 2013.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, ritiene che sarebbe opportuno procedere ad un ciclo di audizioni per chiarire meglio le finalità della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e le esigenze che ne giustificano l'istituzione. Al riguardo, propone tra i possibili auditi il Procuratore Nazionale Antimafia, Franco Roberti, e il Prefetto Carlo De Stefano che, prima in veste di funzionario presso le questure di Milano, Roma e Bari, poi in qualità di Direttore centrale della Polizia di prevenzione (dal 2001 al 2009) si è a lungo occupato di contrasto al terrorismo interno ed internazionale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la richiesta del relatore sarà senz'altro valutata nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.

C. 1735 Leva e C. 1850 Brunetta.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 dicembre 2013.

Danilo LEVA (PD), *relatore*, in considerazione della complessità e delicatezza del tema in esame, ritiene opportuno che la Commissione proceda ad un ciclo di audizioni, nel corso del quale potrebbero essere auditi l'Avvocatura di Stato, rap-

presentanti della magistratura e dell'avvocatura e professori di diritto costituzionale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la richiesta del relatore sarà senz'altro valutata nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 12.45 alle 12.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Testo unificato delle proposte di legge C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Dopo il Titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il seguente:

« TITOLO VI-*bis*

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

ART. 452-*bis*. – (*Inquinamento ambientale*). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:

1) delle qualità del suolo, del sotto-suolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

ART. 452-*ter*. – (*Disastro ambientale*). – Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da quattro a venti anni.

Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il

profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo,.

ART. 452-*quater*. – (*Delitti colposi contro l'ambiente*). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*ter* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà.

ART. 452-*quinqüies*. – (*Circostanze aggravanti*). – Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al presente titolo, le pene previste dall'articolo 416 sono aumentate fino a un terzo.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere alcuno dei delitti previsti nel presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dall'articolo 416-*bis* sono aumentate.

ART. 452-*sexies*. – (*Ravvedimento operoso*). – Le pene previste per i delitti di cui

al presente titolo, per il delitto di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-*quinquies* nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire di completare le attività di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso.

ART. 452-*septies*. — (*Confisca*). — 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quinquies* commi 1 e 3, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato.

2. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca ».

3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono

il prodotto o il profitto del reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca ».

4. All'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole « 416-*bis*, » inserire le seguenti « 452-*ter*, 452-*quinquies* comma 1, » e dopo le parole « , dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, » inserire le seguenti « dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

5. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo del codice penale, dopo le parole: « sono altresì raddoppiati » sono inserite le seguenti: « per i reati di cui al titolo VI-*bis* del libro II, ».

6. L'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è così modificato:

a) nel comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: « a) per la violazione dell'articolo 452-*bis* la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-*ter* la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 727-*bis* la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 733-*bis* la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: « 1-*bis*. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per una durata non superiore ad un anno per il delitto indicato nella lettera a). 1-*ter*. Nei casi di condanna per i delitti indicati nell'articolo 452-*quater*, le sanzioni pecuniarie e interdittive, previste nel comma precedente, sono ridotte di un terzo ».

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.**

EMENDAMENTI

ART. 23.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « sempre che, quando ne ricorrono i presupposti, siano stati esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione ».

23. 1. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

Al comma 1, sostituire le parole « tre anni » con le seguenti: « cinque anni ».

23. 2. Agostinelli, Turco, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

(Approvato)

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 1836 Governo, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*. C. 1864
Governo.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 1864
Governo, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**